

# **E2i Energie Speciali S.r.l.**

## **WHISTLEBLOWING POLICY**

### **POLITICA PER LE SEGNALAZIONI**

#### **1. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Per consentire la segnalazione di reati o violazioni nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge 179/2017 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”) E2i Energie Speciali ha creato una apposita piattaforma informatica accessibile tramite il seguente link:

<https://e2ienergiespeciali.segnalazioni.net>

Questa nota si propone di fornire le indicazioni necessarie per consentire ai soggetti interessati di segnalare – anche in forma anonima – comportamenti posti in essere in violazione del Modello di Organizzazione e Gestione adottato da E2i, fatti integranti uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché qualsiasi altra condotta non conforme alle leggi e alle procedure aziendali in vigore.

#### **2. I SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI**

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni sono i seguenti:

- i componenti degli Organi Sociali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, ecc.);
- il personale dipendente e i collaboratori, a diverso titolo, della Società;
- i soggetti esterni alla Società (come, ad esempio, gli Stakeholders, i Fornitori e/o i Business Partner).

#### **3. IL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI**

Le segnalazioni possono riguardare:

- le violazioni, conclamate o sospette, delle prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione e Gestione adottato da E2i ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- i fatti e/o i comportamenti che integrano o che, potenzialmente, possono integrare uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, così come individuati nella parte generale del Modello di Organizzazione e Gestione adottato da E2i;
- altre condotte non conformi alle leggi e/o alle procedure aziendali in vigore riferibili alla Società che possono comunque cagionare alla stessa un pregiudizio economico e/o reputazionale.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede ed è previsto che il segnalante possa:

- descrivere con precisione il fatto oggetto di segnalazione e le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato lo stesso;
- indicare la/e persona/e ritenuta/e responsabile/i della/e violazione/i, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sul fatto;
- allegare eventuali documenti disponibili a sostegno della segnalazione;
- fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della fondatezza della segnalazione.

#### **4. I DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI**

Le segnalazioni di cui alla presente nota sono ricevute dai membri dell'Organismo di Vigilanza di E2i (i "Destinatari") che le gestiscono nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dalla Legge 179/2017 e ne verificano la fondatezza adottando le iniziative ritenute necessarie per tale accertamento.

La piattaforma informatica accessibile tramite il link sopra indicato genera automaticamente un codice numerico associato a ciascuna segnalazione ("ticket"). Il segnalante può in ogni momento, mediante l'utilizzo del proprio "ticket", verificare attraverso la piattaforma medesima gli aggiornamenti sullo stato della segnalazione e/o integrarla con eventuali informazioni aggiuntive, anche scambiando dei messaggi con i Destinatari (anche in modalità anonima nel caso di utilizzo della piattaforma informatica in modalità anonima).

Il segnalante che inizialmente avesse utilizzato la piattaforma informatica scegliendo di rimanere anonimo può, nel corso delle fasi successive, manifestare la propria identità – ove nel frattempo abbia cambiato idea – rivelandola ai Destinatari.

I Destinatari della segnalazione esaminano i fatti riferiti e i documenti (eventualmente) ricevuti e, ove lo ritengano necessario e/o opportuno ai fini dell'accertamento della fondatezza della segnalazione, possono:

- richiedere eventuali informazioni aggiuntive al segnalante;
- contattare il segnalante (se non è anonimo) e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- compiere un'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell'accertamento della segnalazione.

Nello svolgimento delle attività di accertamento, i Destinatari possono coinvolgere altre funzioni della Società e/o nominare all'occorrenza consulenti esterni. Tutti i soggetti coinvolti nell'esame della segnalazione sono tenuti agli stessi obblighi di riservatezza e alle stesse responsabilità cui sono sottoposti i Destinatari. Tutti questi soggetti hanno anche l'obbligo di astenersi dall'occuparsi della segnalazione in caso di possibili conflitti di interesse.

Al termine delle verifiche, i Destinatari della segnalazione predispongono una relazione sulle attività svolte e, in caso di segnalazioni infondate, ne danno tempestiva comunicazione al segnalante, procedendo alla contestuale archiviazione della segnalazione.

In caso di segnalazioni manifestamente infondate, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali o sulla Società, i Destinatari provvederanno ad attivare, nel rispetto delle normative giuslavoristiche vigenti e del Contratto Nazionale di Lavoro applicabile, il procedimento per

l'adozione dei provvedimenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni, non esclusa la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ove ne ricorrano i presupposti. Non è invece prevista alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che da successive verifiche risultassero infondati.

Diversamente, nell'ipotesi in cui, a seguito degli accertamenti condotti, la segnalazione risultasse fondata (o comunque apparisse tale), i Destinatari si attiveranno proponendo – d'intesa con il General Counsel di E2i – un piano di azione e/o intervento che può comprendere, a seconda dei casi, l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria di fatti illeciti penali, civili e/o amministrativi, nonché la possibile adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato e/o comunque dei soggetti risultati autori delle condotte illecite e/o delle violazioni segnalate. Gli stessi Destinatari promuoveranno ogni altra iniziativa necessaria per l'eventuale adeguamento del Modello di Organizzazione e Gestione e delle prassi aziendali rispetto alle violazioni verificatesi.

Le segnalazioni e i documenti che pervengono ai Destinatari sono accessibili solo a questi e conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per la gestione della segnalazione. I Destinatari sono quindi responsabili, in ogni fase del processo, della custodia della documentazione ai medesimi pervenuta e dell'archiviazione della stessa con modalità che ne garantiscono l'integrità e la completezza.

In particolare, il trattamento dei dati del segnalante e del segnalato avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in vigore.

## **5. SALVAGUARDIA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE**

I Destinatari della segnalazione (e gli altri soggetti eventualmente coinvolti nel processo) garantiscono la massima riservatezza del segnalante, proteggendone l'identità. Salvo, infatti, le ipotesi in cui non sia opponibile per legge la riservatezza (ad esempio, indagini penali, tributarie e/o amministrative, ispezioni delle Autorità di controllo) l'identità del segnalante non può essere rivelata a nessuno senza il consenso dell'interessato.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni – e in primis i Destinatari della segnalazione medesima – sono tenuti a tutelare la riservatezza del segnalante e a garantire la massima discrezione in ordine alle informazioni ricevute, anche indirettamente, riguardo ai fatti segnalati.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento.

## **6. TUTELA DEL SEGNALANTE DA ATTI RITORSIVI E/O DISCRIMINATORI**

La Società non tollera minacce, ritorsioni e/o discriminazioni nei confronti di colui che, in buona fede, segnala condotte illecite e/o non conformi al D.Lgs. n. 231/2001 o ad altre normative in vigore.

Per misure ritorsive e/o discriminatorie, s'intendono – ad esempio – le azioni disciplinari ingiustificate, i cambi di mansione o di sede immotivati, le molestie sul luogo di lavoro e/o ogni altro tipo di mobbing collegato, direttamente e/o indirettamente, alla segnalazione effettuata, che abbia effetto sulle condizioni di lavoro del segnalante.

Il segnalante che ritiene di aver subito un atto ritorsivo e/o discriminatorio quale conseguenza della denuncia effettuata può darne notizia al Suo superiore gerarchico o al General Counsel di E2i affinché valuti:

- la necessità/opportunità di ripristinare la situazione e/o di rimediare agli effetti negativi della discriminazione;
- la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della ritorsione e/o della discriminazione.

Il segnalante può anche darne notizia all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o a quella rappresentativa presente in azienda.

## **7. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE**

È responsabilità del segnalante – anche anonimo – effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato della presente nota: segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione non verranno prese in considerazione e saranno passibili di sanzioni e/o di azioni avanti all'Autorità Giudiziaria competente.

## **8. DIRITTI DEL SEGNALATO**

Durante l'attività di verifica e di accertamento delle condotte illecite e delle violazioni suscettibili di segnalazione, i soggetti oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti in questa attività, ma – in nessun caso – verrà avviato nei loro riguardi un procedimento sanzionatorio a motivo della segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto di essa. Eventuali iniziative, come anticipato, potrebbero essere assunte a seguito di evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione medesima.

## **9. VARIE**

La presente nota sarà diffusa all'interno dell'organizzazione aziendale attraverso una apposita comunicazione e-mail ai dipendenti e mediante la creazione di una specifica sezione sul sito internet della Società.

La piattaforma informatica di cui alla presente nota rappresenta un canale alternativo all'indirizzo di posta elettronica dedicato per l'invio di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza di E2i ([odv@e2ienergiespeciali.it](mailto:odv@e2ienergiespeciali.it)).

Si precisa, inoltre, che nel rispetto delle prescrizioni contenute nella richiamata Legge 179/2017:

- entrambi i canali di segnalazione sopra indicati tutelano la riservatezza del segnalante, garantendo a colui che intende palesare la propria identità di ricevere adeguata protezione e di andare esente da atti ritorsivi e/o discriminatori;
- la piattaforma informatica *whistleblowing* consente al segnalante di effettuare delle segnalazioni anche in forma anonima, cioè senza che il segnalante debba rivelare la propria identità e senza che i Destinatari la possano scoprire.

Si precisa che, secondo le policy di sicurezza informatica adottate da E2i in conformità alla normativa vigente in materia di privacy, la tracciatura ("log") del sistema proxy sulla navigazione internet effettuata tramite PC connessi alla rete aziendale è criptata e protetta da doppia password.